

In due mesi al traguardo 1.500 Srl «semplificate»

Marco Bellinazzo

MILANO

■ In poco più di due mesi sono state costituite circa 1.500 **società a responsabilità limitata semplificata** o a capitale ridotto. I due modelli di srl "smart", disciplinate dall'articolo 2463-bis del Codice civile e dall'articolo 44 del Dl 83/2012, sono entrati nell'ordinamento italiano dalla fine di agosto e hanno finora trovato applicazione in relazione ad attività economiche svolte individualmente da giovani under 35. Inoltre, di frequente è stata rivestita della forma giuridica della srl semplificata un tipo di attività economica che non rappresentava l'occupazione principale del fondatore.

A Milano solo nel mese di settembre sono nate una trentina di srl semplificate. Per costituirle serve un atto pubblico ricevuto da un notaio in conformità al modello standard dell'atto costitutivo approvato con decreto del ministero dello Sviluppo economico. Fondamentale, dunque, è il ruolo del notaio che non riceve un onorario per assistere i giovani in questa iniziativa. Il Consiglio nazionale del notariato ha deciso di sostenere

con iniziative realizzate in tutti e 94 i distretti (dagli sportelli alla consulenza online). Il Consiglio nazionale ha scelto, del resto, di attenersi scrupolosamente al dettato legislativo e dunque alle indicazioni contenute nel modello standard.

Un approccio non condiviso, per esempio, dal Consiglio notarile di Milano. Secondo il presidente Domenico de Stefano, invece, dovrebbe essere permesso inserire nell'atto costitutivo della srl semplificata alcuni dati oggi non previsti dal modello ministeriale (come indirizzo della sede e data di chiusura del primo esercizio). Invece non andrebbe ammessa l'adozione di una disciplina pattizia, altrimenti sarebbe più corretto optare per la **srl a capitale ridotto**.

Su questo argomento, d'altro canto, Assonime (circolare 29 del 30 ottobre 2012) ritiene «preferibile» la tesi che considera legittimo l'inserimento di clausole statutarie ulteriori usufruendo degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, «a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della srl semplificata».

I tre modelli

Le caratteristiche dei tre tipi di società a responsabilità limitata

Srl ordinaria	Srl semplificata	Srl a capitale ridotto
Chi la può costituire		
Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche	Solo persone fisiche con 35 anni non compiuti	Solo persone fisiche
Forme atto costitutivo		
Atto pubblico	Atto pubblico standard	Atto pubblico
Denominazione		
Non ci sono vincoli (ad esempio "xxxSrl")	Deve contenere l'indicazione Srl semplificata (ad esempio: "xxxSrls")	Deve contenere l'indicazione Srl a capitale ridotto (ad es.: "xxxSrl a c.r.")
Chi la amministra		
Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche	Uno o più soci	Solo persone fisiche, anche non soci
Capitale sociale		
Minimo 10mila euro	Da 1 a 9.999,99 €	Da 1 a 9.999,99 €
Composizione del capitale sociale		
In denaro o in natura	Solo in denaro	Solo in denaro
Versamento del capitale iniziale		
In banca, almeno il 25%	Interamente versato nelle mani degli amministratori	Interamente versato nelle mani degli amministratori
Cessione delle quote		
Libera	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche di età inferiore ai 35 anni	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche
Cosa succede quando un socio compie 35 anni		
Nulla	O il socio esce dalla società o la società deve essere trasformata in Srl ordinaria, in Srl a capitale ridotto o altro tipo di società	Nulla
Onorari notarili		
Sì	Non dovuti	Sì
Esenzioni		
Nessuna	Bollo e segreteria	Nessuna

Fonte: Consiglio nazionale del notariato